REGOLAMENTO (CE) N. 1769/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [1],

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT [2],

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di ottobre 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che venga comunicata la percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di ottobre 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

2. La percentuale finale di utilizzazione per l'anno 2005 del contingente in questione è riportata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

---

[1] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[2] GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.
[3] GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).

ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di ottobre 2005 e di utilizzazione per l'anno 2005:

a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine	Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2005	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2005
Stati Uniti d'America	0 (1)	100
Thailandia	0 (1)	98,12
Australia	0 (1)	86,67
Altre origini	—	100

b) riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine	Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2005	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2005
Stati Uniti d'America	0 (1)	0
Thailandia	0 (1)	0
Australia	0 (1)	0
Altre origini	0 (1)	34,19

c) rotture di riso del codice NC 1006 40 00

Origine	Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2005
Thailandia	43,85
Australia	0
Guyana	0
Stati Uniti d'America	49,99
Altre origini	10,31

(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.